



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.5754/A/ Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare Permanente VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Iniziative regionali per i non vedenti e per gli ipovedenti della Regione Campania"(Reg.Gen.n. 180)

Ad iniziativa del Consigliere Antonia Ruggiero.
Depositata il 7 marzo 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

21 MAR. 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Iniziativa regionali per la rappresentanza e la tutela dei non vedenti e ipovedenti della Campania”

Ad iniziativa del Consigliere Antonia Ruggiero

(Registro Generale numero 180)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione descrittiva

L'esigenza di emanare la presente legge nasce dalla considerazione che l'80% delle informazioni che giungono all'essere umano dalla realtà circostante è mediato dalla funzione visiva. Ne deriva che la cecità genera, per induzione, minorazioni subordinate a carico di funzioni psicofisiche ad essa collegate quali: la perdita di senso dell'orientamento nel tempo e nello spazio, il non coordinamento della gestualità espressiva, la tendenza all'isolamento nella vita di relazione, la perdita della mobilità personale.

Una mappatura del territorio regionale consente di radiografare con risultati più che attendibili quanto sia incidente la minorazione visiva in Campania:

- nella nostra Regione risiedono circa 13.000 soggetti non vedenti o ipovedenti gravi, di cui il 51 % è costituito da donne e il 30% da anziani ultra sessantacinquenni;
- gli alunni non vedenti ed ipovedenti inseriti nelle scuole comuni di ogni ordine e grado in Campania costituiscono una percentuale dell 10% della quota rilevata a livello nazionale;

Le esigenze dei non vedenti della nostra Regione possono riassumersi come segue:

- un completo inserimento nell'ambito scolastico, dalla scuola dell'infanzia all'Università, con l'istituzione di un servizio di aiuto integrativo, pedagogico e rieducativo domiciliare, la fornitura dei testi scolastici trascritti in braille o a caratteri ingranditi in tempo reale o la possibilità di poter fruire dei testi stessi su supporto informatico accessibile;
- la possibilità di poter accedere alla lettura di libri, periodici e riviste attraverso la loro trasformazione in formato audio (tale servizio è importante per i non vedenti di tutte le età, ma è di fondamentale importanza per i minorati della vista anziani o che hanno perso la vista in età avanzata i quali hanno poca dimestichezza con il metodo di scrittura e lettura braille e con i supporti informatici);
- una piena autonomia con la costruzione di percorsi pedotattili nei luoghi pubblici, l'installazione di semafori sonori, l'installazione di dispositivi acustici sui mezzi di trasporto pubblico, l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche per l'accesso ai pubblici uffici, la possibilità di fruire di corsi individualizzati di orientamento mobilità e di autonomia personale;
- un'assistenza domiciliare per gli anziani non vedenti e una struttura pubblica specializzata per la loro accoglienza;
- l'attivazione, sia a domicilio che presso strutture pubbliche specializzate, di servizi per l'assistenza, la formazione e la riabilitazione dei ciechi con minorazioni aggiuntive;
- il rispetto delle leggi sul collocamento obbligatorio nel mondo del lavoro per le professioni tradizionali e per le nuove qualifiche professionali per non vedenti riconosciute dal D.M. 10 gennaio 2000 (*Individuazione di qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della L. 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'art.45, comma 12, della L.17*



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- maggio 1999, n.144) e la piena attuazione della Legge 68 12 marzo 1999, n. 68
- (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- tempi brevi e certi per le procedure sanitarie ed amministrative che portano al riconoscimento delle provvidenze economiche per le pensioni o per le indennità legate alla minorazione;
- campagne e visite oculistiche per la prevenzione della cecità negli ambienti scolastici e lavorativi;
- la possibilità di attivare servizi informativi, ma anche di tipo psicologico e psicoterapeutico, che possano supportare i non vedenti, gli ipovedenti e le loro famiglie nell'affrontare le molteplici problematiche connesse con la disabilità visiva;
- la fornitura di attrezzature tifloinformatiche e tiflotecniche di tipo didattico o ludico e di ausili che permettano di affrontare con autonomia gli atti quotidiani della vita;
- la possibilità, alla pari dei normodotati, di poter usufruire dei servizi del web tenendo conto del disposto della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici);
- la possibilità di attivare specifici progetti che consentano ai minorati della vista di praticare attività sportive a livello agonistico e non, nella consapevolezza che l'attività motoria è un indispensabile strumento riabilitativo e di integrazione;
- la possibilità di poter attivare nelle scuole campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla disabilità visiva;
- la possibilità di poter fruire dell'immenso patrimonio artistico e museale presente nella nostra Regione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione tecnico-finanziaria

Per il raggiungimento della perequazione sociale e per il potenziamento ovvero l'istituzione di servizi utili nei settori dell'educazione, dell'istruzione, del lavoro, della formazione professionale, dell'assistenza domiciliare, dell'autonomia, della promozione, della fruizione dei beni culturali, della riabilitazione dei disabili visivi residenti sul territorio regionale, la Regione Campania intende riconoscere un programma di interventi assistenziali in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla cecità – riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della Sanità come la minorazione più gravemente limitativa di una autonoma esistenza – sostenendo con opportuna copertura finanziaria con uno stanziamento annuo di €. 865.000,00 (ottocentosessantacinquemila/00).

La presente proposta di legge trova copertura finanziaria per l'esercizio finanziario 2011 con i fondi appostati nella UPB 4.16.41.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

(Obiettivi e programmi di intervento)

1. L'obiettivo della presente legge è di predisporre programmi di intervento assistenziali, formativi e riabilitativi aperti ad ogni buona prassi ritenuta di valenza primaria:

- a) per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei disabili visivi;
- b) per l'organizzazione dei servizi sociali e assistenziali commisurati alle specifiche necessità dei minorati della vista;
- c) per l'assistenza pomeridiana post-scolastica domiciliare per gli alunni non vedenti frequentanti la scuola comune e la fornitura dei testi scolastici trascodificati in braille per gli alunni non vedenti e a caratteri ingranditi per gli alunni ipovedenti;
- d) per corsi riabilitativi e di "orientamento e mobilità" per l'autonomia dei non vedenti e degli ipovedenti;
- e) per la prevenzione obbligatoria in tutte le scuole elementari contro le cause delle malattie oculari;
- f) per un'assistenza domiciliare per gli anziani non vedenti che vivono soli;
- g) per un'assistenza per i ciechi con minorazioni aggiuntive;
- h) per sostenere il funzionamento delle strutture associative operanti sul territorio in considerazione del loro elevato rilievo sociale di segretariato sociale, assistenza fiscale, pensionistica e per garantirne il funzionamento per il perseguimento dei loro compiti istituzionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.2

(Finanziamento dei programmi)

1. Per le finalità di cui all' articolo 1, la Giunta regionale della Campania predispone lo stanziamento previsto per i seguenti contributi annui:

- a) € 300.000,00 (trecentomila/00) per la valorizzazione del ruolo istituzionale delle Associazioni storiche che operano sul territorio regionale, riconosciute dallo Stato o delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Nazionale ai sensi della legge 383 del 7/12/2000 aventi entrambe l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista e che hanno come scopo ovvero sono titolari di attività rilevanti per l'integrazione e l'elevazione morale dei soggetti disabili della vista;
- b) € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per la trascrizione dei testi scolastici trascodificati in braille per gli alunni non vedenti ed a caratteri ingranditi per gli alunni ipovedenti residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;
- c) € 30.000,00 (trentamila/00) per la registrazione e la distribuzione degli audiolibri onde rendere fruibile la lettura, a priori interdotta ai non vedenti, di opere eterogenee, dalla narrativa alla saggistica, dalla medicina alle scienze, dai testi di studio alla lettura per ragazzi;
- d) € 35.000,00 (trentacinquemila) per la ricerca, la produzione e la distribuzione di ausili tiflotecnici e tifloinformatici di tipo didattico o ludico e di sussidi ai minorati della vista e per mettere a disposizione dei non vedenti e degli ipovedenti una vasta gamma di ausili che permettano loro di affrontare la vita quotidiana ridimensionando il disagio che la cecità comporta.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

(Soggetti accreditati)

1. E' istituito, con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Albo dei soggetti accreditati che devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Questi soggetti presentano proposte progettuali con cadenza annuale all'Assessorato alle Politiche Sociali secondo le lettere b) c) d) dell'articolo 2.
3. I finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) sono ripartiti tra i soggetti accreditati secondo i seguenti macroindicatori: sedi provinciali presenti sul territorio regionale, numero degli iscritti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

(Attività)

1. I soggetti accreditati di cui all'articolo 3, comma 1, presentano, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Giunta regionale della Campania, il programma delle attività previste dall'articolo 1, che intendono svolgere nell'anno successivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente.
2. La Giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi ed alle finalità della presente legge, invita gli organi responsabili a rettificare il programma annuale di attività.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

(Osservatorio Regionale)

1. È istituito l'Osservatorio Regionale dei ciechi e degli ipovedenti formato da tre componenti, di cui due rappresentanti nominati dalla Commissione Consiliare Permanente Politiche sociali e uno nominato dall'Assessorato alle Politiche sociali. I componenti restano in carica per tre anni.
2. L'Osservatorio Regionale dei ciechi e degli ipovedenti ha sede presso l'Assessorato alle Politiche Sociali.
3. L'Osservatorio Regionale dei ciechi e degli ipovedenti ha il compito di:
 - a) monitorare e valutare le attività programmate;
 - b) studiare il bisogno dei contesti socio – economici.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 2 agosto 1982, n.34 (Concessione di contributo alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Campania);
- b) legge regionale 28 febbraio 1987, n. 12 (Concessione di contributo alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi- Modifica alla legge regionale 2 agosto 1982, n.34);
- c) articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 20 (Variazione al bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1997 e Bilancio pluriennale 1997-1999).



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge stabilito in € 865.000.00 si fa fronte con lo stanziamento della UPB 4.16.41, con la istituzione di un nuovo capitolo denominato *"Iniziativa regionali per la rappresentanza e la tutela dei non vedenti ed ipovedenti della Campania"*.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.8

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul BURC della Regione Campania.